



2026/1215

7.8.2026

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1215 DELLA COMMISSIONE

del 11 giugno 2026

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 per quanto riguarda l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e il riconoscimento o il ritiro dello status di indenne da malattia di alcuni Stati membri o di loro zone

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 4, secondo comma, l'articolo 36, paragrafo 4, e l'articolo 42, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce norme specifiche per la prevenzione e il controllo delle malattie elencate, definite all'articolo 4, punto 18, del medesimo regolamento, e dispone le modalità di applicazione di tali norme alle diverse categorie di dette malattie elencate. Il regolamento (UE) 2016/429 prevede inoltre il riconoscimento o il ritiro da parte della Commissione dello status di indenne da malattia degli Stati membri o di loro zone o compartimenti per quanto riguarda alcune malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), di tale regolamento. Il regolamento (UE) 2016/429 dispone altresì che gli Stati membri stabiliscano programmi obbligatori di eradicazione per le malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), e programmi facoltativi di eradicazione per le malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), e che la Commissione approvi detti programmi.
- (2) Il regolamento delegato (UE) 2020/689 ⁽²⁾ della Commissione integra il regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce i criteri per la concessione, il mantenimento, la sospensione e il ritiro dello status di indenne da malattia degli Stati membri o di loro zone o compartimenti e le prescrizioni per l'approvazione dei programmi di eradicazione degli Stati membri o di loro zone o compartimenti.
- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione ⁽³⁾ classifica ciascuna malattia elencata come malattia di categoria A, B, C, D o E, soggetta alle corrispondenti norme specifiche per malattia di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere da a) a e), del regolamento (UE) 2016/429. Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2026/169 della Commissione ⁽⁴⁾, classifica l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) («infezione da BTV») come malattia di categoria D+E. Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/169 si applica a decorrere dal 1 novembre 2026. Prima di tale modifica tuttavia il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 classificava l'infezione da BTV come malattia C+D+E, che era pertanto soggetta alle norme specifiche per malattia di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere c), d) ed e), del regolamento (UE) 2016/429. A seguito di tale riclassificazione, le norme relative ai programmi facoltativi di eradicazione della BTV e allo status di indenne da malattia stabilite agli articoli 2, 12, da 37 a 45, 66, 70, 72 e 81 del regolamento delegato (UE) 2020/689, e nell'allegato V, parte II, del medesimo regolamento, non sono più pertinenti in quanto si applicano solo alle malattie di categoria C.

⁽¹⁾ GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj>.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/689/oj).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2026/169 della Commissione, del 26 gennaio 2026, che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 per quanto riguarda la classificazione dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) come malattia elencata (GU L, 2026/169, 27.1.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/169/oj).

- (4) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione ^(*) stabilisce le disposizioni di attuazione relative alle malattie degli animali elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429, per quanto riguarda lo status di indenne da malattia e lo status di zona di non vaccinazione di alcuni Stati membri o loro zone o compartimenti, e all'approvazione dei programmi di eradicazione per tali malattie elencate. Più in particolare, esso elenca nei suoi allegati gli Stati membri o loro zone o compartimenti che hanno ottenuto il riconoscimento dello status di indenne da malattia o che dispongono di programmi di eradicazione approvati per tali malattie elencate.
- (5) In particolare, l'articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 stabilisce che gli Stati membri o le loro zone aventi lo status di indenne da malattia per l'infezione da BTV sono elencati nell'allegato VIII, parte I, di tale regolamento e gli Stati membri o le loro zone che hanno ottenuto l'approvazione di un programma facoltativo di eradicazione approvato per l'infezione da BTV sono elencati nella parte II del suddetto allegato. Tuttavia l'articolo 9 e l'allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 non sono più pertinenti a seguito della riclassificazione dell'infezione da BTV nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 e dovrebbero pertanto essere soppressi.
- (6) Inoltre, a motivo dell'evoluzione della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda l'infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* («MTBC»), l'infezione da *Bonamia ostreae* e l'infezione da virus della malattia di Newcastle, è necessario modificare gli allegati II, X e XVII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 al fine di tenere conto di tale evoluzione.
- (7) Per quanto riguarda l'infezione da MTBC, la Spagna ha presentato alla Commissione, a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, una domanda di riconoscimento dello status di indenne da malattia per la provincia di Huesca nella regione Aragona e ha fornito elementi di prova attestanti che sono soddisfatte le condizioni per il riconoscimento dello status di indenne da malattia di cui all'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, come integrato dal regolamento delegato (UE) 2020/689. A seguito della valutazione di tali informazioni, la Commissione ritiene soddisfatta la condizione di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera d), punto ii), del regolamento (UE) 2016/429, come integrato dal regolamento delegato (UE) 2020/689, per il riconoscimento dello status di indenne da malattia di tale zona in Spagna. La provincia di Huesca nella regione Aragona in Spagna dovrebbe pertanto essere elencata nell'allegato II, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 come indenne dall'infezione da MTBC. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II di tale regolamento di esecuzione.
- (8) Per quanto riguarda l'infezione da *Bonamia ostreae*, l'Irlanda e la Svezia hanno notificato alla Commissione la comparsa di focolai di tale malattia elencata in zone precedentemente indenni da malattia. In particolare, Bertrabhoy Bay in Irlanda e l'intero territorio della Svezia hanno lo status di indenne da malattia per l'infezione da *Bonamia ostreae* e sono elencati nell'allegato XVII, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620. A motivo dei focolai confermati di tale malattia, il riconoscimento dello status di indenne da malattia per l'infezione da *Bonamia ostreae* dovrebbe essere ritirato per quanto riguarda Bertrabhoy Bay in Irlanda e una zona situata sulla costa sudoccidentale della Svezia. È pertanto opportuno modificare di conseguenza le voci relative all'Irlanda e alla Svezia in tale allegato.
- (9) Per quanto riguarda lo status di indenne da malattia per l'infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione, la Svezia ha notificato alla Commissione che la vaccinazione inizierà a essere attuata nel suo territorio. Attualmente l'intero territorio della Svezia ha lo status di indenne da malattia per l'infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione ed è elencato nell'allegato X del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620. A motivo del cambiamento nella politica di vaccinazione contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle comunicato dalla Svezia, il riconoscimento dello status di indenne da malattia senza vaccinazione per tale malattia dovrebbe essere ritirato in relazione all'intero territorio di tale Stato membro. È pertanto opportuno modificare di conseguenza la voce relativa alla Svezia in tale allegato.
- (10) Poiché le modifiche apportate al regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 dal regolamento di esecuzione (UE) 2026/169 in merito alla nuova classificazione dell'infezione da BTV come malattia di categoria D+E si applicano a decorrere dal 1 novembre 2026, anche la soppressione dell'articolo 9 e dell'allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 dovrebbe applicarsi a decorrere da tale data.

(*) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione, del 15 aprile 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'approvazione dello status di indenne da malattia e dello status di zona di non vaccinazione di alcuni Stati membri o di loro zone o compartimenti in relazione ad alcune malattie elencate e all'approvazione dei programmi di eradicazione per tali malattie elencate (GU L 131 del 16.4.2021, pag. 78, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/620/oj).

- (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/620.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 è così modificato:

- a) l'articolo 9 è soppresso;
- b) gli allegati II, VIII, X e XVII sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1, lettera a), e il punto 2 dell'allegato si applicano a decorrere dal 1 novembre 2026.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 11 giugno 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Gli allegati II, VIII, X e XVII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 sono così modificati:

- 1) nell'allegato II, parte I, la voce relativa alla Spagna è sostituita dalla seguente:

«Spagna	Comunidad Autónoma de Aragón: provincia de Huesca Comunidad Autónoma de las Canarias Comunidad Autónoma de Castilla y León: province di Burgos, León, Valladolid Comunidad Autónoma de Cataluña Comunidad Autónoma de Galicia Comunidad Autónoma de Islas Baleares Comunidad Autonoma de Murcia Comunidad Autónoma del País Vasco Comunidad Autónoma del Principado de Asturias;
---------	--

- 2) l'allegato VIII è soppresso;

- 3) nell'allegato X, la tabella è sostituita dalla seguente:

«Finlandia	Intero territorio»;
------------	---------------------

- 4) nell'allegato XVII, la parte I è così modificata:

- a) la voce relativa all'Irlanda è sostituita dalla seguente:

«Irlanda	Tutte le coste dell'Irlanda, ad eccezione di: Cork Harbour; Galway Bay; Ballinakill Harbour; Clew Bay; Achill Sound; Loughmore, Blacksod Bay; Lough Foyle; Lough Swilly; Kilkieran Bay e Bertrabhoy Bay»;
----------	---

- b) la voce relativa alla Svezia è sostituita dalla seguente:

«Svezia	Intero territorio, ad eccezione della zona costiera da Altarefjorden a nord fino a Sälö Fjord a sud.».
---------	--